



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF052

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – RINNOVO E EFFETTI PROROGHE
RIFERIMENTI	L. 205/2017; D.L. 244/2016; RIS. MISE 87935/2018; D.LGS. 59/2010
CIRCOLARE DEL	20/03/2018

Sintesi: la legge di bilancio 2018 reca disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento alla proroga del termine per le concessioni e alle modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.

Il MISE ha fornito, con la Risoluzione del 7/03/2018, gli opportuni chiarimenti circa le procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività e gli effetti delle proroghe.

DIRETTIVA BOLKESTEIN

Come noto, il D.lgs. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/UE (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno, pur avendo il fine di liberalizzare le attività economiche, consente la possibilità di **porre limiti** all'esercizio di tali attività **in presenza di motivi imperativi di interesse generale**.

In tale ottica, l'art. 14 del citato D.lgs. 59/2010 ha previsto:

- la possibilità di **introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica** istituendo o mantenendo regimi autorizzatori in presenza dei suddetti motivi
- nel rispetto dei **principi di non discriminazione, di proporzionalità**, della libertà di stabilimento e delle altre disposizioni previste dalla Direttiva UE
- fissando, in ogni caso, i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti come "ragioni di pubblico interesse").

L'art. 16 del citato D.lgs. 59/2010 ha regolato la **disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio**, prevedendo che:

- ⇒ le **autorità competenti**, nel caso in cui il **numero delle autorizzazioni disponibili** per una determinata attività di servizi sia **limitato** per scarsità di risorse naturali o capacità tecniche
- ⇒ devono **attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati**, secondo criteri e modalità diretti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'art. 6, co. 8, del D.L. 244/2016, ha disposto che il:

- ➔ termine delle **concessioni per commercio su aree pubbliche** in essere alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza anteriore **al 31/12/2018, è prorogato fino a tale data**
- ➔ al fine di **allineare le scadenze** delle concessioni e garantire **omogeneità** di gestione nelle **procedure di assegnazione** sull'intero territorio nazionale.

RICHIAMO NORMATIVO

L'art. 70, co. 5 del D.lgs. 59/2010, recante norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ha demandato a un'**intesa** in sede di Conferenza unificata:

- l'individuazione dei **criteri per rilascio/rinnovo della concessione dei posteggi** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- **e delle disposizioni transitorie da applicare**, con le decorrenze previste, anche **alle concessioni in essere** alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione di ciò, è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5/07/2012, perfezionata dal successivo Accordo del 16/07/2015 per l'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche. Infine, il **24/03/2016**, la **Conferenza delle Regioni**, ha **approvato un documento unitario** che ha disciplinato i seguenti aspetti.

DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE

In relazione alla durata, le Regioni propongono di fissare la durata nel limite **massimo di 12 anni**, onde garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

CRITERI DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

Nell'ambito delle procedure di selezione, le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

- **l'anzianità dell'esercizio dell'impresa**, cioè l'iscrizione al Registro imprese del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando (cui va sommata quella dell'eventuale dante causa).

ANZIANITA' DI ISCRIZIONE	PUNTEGGI
Fino a 5 anni	40 punti
Maggiore di 5 anni e fino a 10 anni	50 punti
Oltre 10 anni	60 punti

- **l'anzianità acquisita nell'area pubblica** alla quale si riferisce la selezione: in sede di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le regioni propongono di attribuire 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione

b) concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

- oltre ai criteri prioritari di cui alla lett. a),
- le Regioni propongono di attribuire 7 punti per **l'assunzione dell'impegno** a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni correlate al tipo di prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni

c) possesso, dall'impresa partecipante alla selezione, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

- le regioni propongono di attribuire 3 punti per l'impresa in **possesso** dei menzionati certificati.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE AREE PUBBLICHE

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

CRITERI DI SELEZIONE	CONTENUTO	PUNTI
Qualità dell'offerta di prodotti	Offerta di prodotti di qualità: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, partecipazione alla formazione continua	5
Tipologia del servizio fornito	Impegno dell'operatore alla fornitura di ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti preconfezionati, l'offerta informatizzata o on-line	3
Presentazione di progetti innovativi	Compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale	2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute **prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010**, che hanno usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di **concessioni scadute successivamente a tale data**, che non hanno usufruito di tale possibilità, **si applicano**, in fase di prima attuazione (2017-2020), **le seguenti disposizioni transitorie**:

SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI	PROROGA (ACCORDO DEL 24/03/2016)	PROROGA (D.L. 244/2016)
Concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo il 8/05/2010 (entrata in vigore D.lgs. 59/2010)	Per 7 anni (cioè fino al 07/05/2017)	FINO AL 31/12/2018
Concessioni che scadono dopo il 16/07/2015 (entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata) e nei 2 anni successivi	Per 2 anni (cioè fino al 15/07/2017)	
Concessioni scadute prima del 08/05/2010 e che sono state rinnovate automaticamente	Efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo	



Nota: l'art. 6 del D.L. 244/2016 ha previsto che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, **al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31/12/2018**.

Inoltre, vanno **salvaguardati i diritti degli operatori uscenti** nelle more degli adempimenti comunali.

DISPOSIZIONI PREVISTE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

I commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della **legge di bilancio 2018** hanno introdotto, con riferimento alle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche, le seguenti disposizioni:

a) proroga al **31/12/2020** del termine per le concessioni (**co. 1180**);

Viene prevista la proroga al 31/12/2010 del termine delle concessioni per **commercio su aree pubbliche** con scadenza anteriore a tale data, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione:

- al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni
- siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

b) **modalità specifiche di assegnazione** per alcuni soggetti (**co. 1181**).

In particolare, la disposizione di cui al punto sub b) stabilisce che:

- le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che nel biennio precedente l'entrata in vigore della norma
- abbiano direttamente utilizzato **le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare**, anche in deroga alla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio (D.lgs. 59/2010, art. 16)

L. 205/2017	CONCESSIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
co. 1180	Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31/12/2020 è prorogato fino a tale data .
co. 1181	In relazione a quanto disposto dal co. 1180, le amministrazioni interessate prevedono , anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 D.lgs. 59/2010, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio , hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Con **intesa sancita in sede di Conferenza unificata** ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L. 131/2003, si **provvede** conseguentemente:

- ✓ **all'integrazione dei criteri** previsti dall'intesa 5/07/2012
- ✓ stabilendo il **numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili** ad un medesimo soggetto, sia nella medesima area che in diverse aree, mercatali o meno.

CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il Ministero dello sviluppo ha fornito, con la **risoluzione n. 87935/2018**, gli opportuni chiarimenti in merito:

- ➔ alle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e
- ➔ i relativi effetti sulle proroghe.

In primis, viene specificato che le **concessioni di posteggio sulle aree pubbliche**, in osservanza alle disposizioni contenute nel D.lgs. 59/2010:

- non possono essere riassegnate in automatico con cadenza decennale agli attuali titolari,
- ma, alla scadenza, vanno riassegnate mediante procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre, lo stesso ministero richiama quanto evidenziato in precedenza in merito al commercio sulle aree pubbliche e cioè dell'Intesa sancita il 5/07/2012 (cui si rinvia).

In vista delle scadenze al 2017 delle suddette concessioni, alcuni Comuni hanno avviato le procedure di selezione con la conseguenza che:

- in alcuni casi, le **procedure sono state concluse prima della proroga al 31/12/2018** delle concessioni
- in altri casi, le **procedure avviate o sono state sospese o sono state concluse successivamente** alla data di entrata in vigore della proroga citata.



Tuttavia, fatta eccezione per le procedure oggetto di sospensione, negli altri casi:

- le **nuove concessioni** dovrebbero essere state rilasciate con decorrenza dal 01/01/2019,
- essendo state **prorogate quelle in scadenza fino al 31/12/2018**.

In tale contesto, è intervenuta la **legge di bilancio 2018** che, come detto, **ha previsto**:

- **l'ulteriore proroga** al 31/12/2010 delle concessioni in essere e con scadenza anteriore a detta data
- **l'integrazione dei criteri di selezione** previsti dall'Intesa del luglio 2012.

Il Ministero evidenzia che la **sovrapposizione delle 2 proroghe** (la prima al 31/12/2018 e la seconda al 31/12/2020), comporta il differimento degli effetti della prima proroga al termine della seconda.

Pertanto, **la scadenza del termine di proroga al 31/12/2020**:

- si applica anche alle nuove concessioni rilasciate **con efficacia al 1/01/2019** per effetto della prima proroga
- le quali, per effetto della seconda proroga, **non possono diventare efficaci prima del 1/01/2021**, essendo state prorogate fino al 31/12/2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite.

Infatti, in considerazione delle suddette proroghe:

- ➔ **non può essere attribuita** alle nuove concessioni efficacia prima del 01/01/2021
- ➔ le **procedure di selezione adottate e concluse** nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga, non sono da considerarsi nulle o oggetto di annullamento
- ➔ le **eventuali nuove concessioni già rilasciate**, anche se aventi decorrenza da intendersi posticipata, non possono ricadere nell'annullamento automatico.

Invece, in riferimento alla **definizione dei nuovi criteri di concessione dei posteggi e all'ipotesi di dare efficacia alle nuove concessioni dal 01/01/2021**, il ministero ritiene opportuna:

- la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso,
- ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del co. 1181

in quanto, in tale caso, occorre tenere conto del principio stabilito dalla medesima disposizione:

- che rinvia **all'individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni**
- per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente **utilizzato le concessioni** quale unica o prevalente **fonte di reddito** per sé e per il proprio nucleo familiare.

Il differimento dell'efficacia delle nuove concessioni già definite e l'opportunità della sospensione delle procedure in corso non si applica:

- ➔ per quelle avviate con riguardo ai **posteggi presenti in mercati di nuova istituzione** o a quelli per i quali si sia posta la **necessità di riassegnazione** per restituzione del titolo dell'operatore, in quanto non sussiste alcun diritto da tutelare con riferimento a proroghe/priorità di rinnovo per i concessionari uscenti
- ➔ **per i posteggi ubicati nei mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riduzione**, in quanto non può essere riconosciuto il diritto di proroga automatico ai titolari uscenti essendo le relative concessioni ancora in essere per non decorrenza ordinaria del loro termine, dovendo invece ritenersi le stesse revocate per condizioni correlate alla gestione del territorio.